

SINTESI DEL SISTEMA ELETTORALE DELLA REGIONE PIEMONTE

Legge regionale 19 luglio 2023, n.12 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”

- **Numero seggi del CR:**
50 consiglieri più il Presidente della Giunta.
- **Sistema elettorale regionale:**
sistema elettorale di natura mista con una componente proporzionale e una maggioritaria. Quaranta seggi vengono assegnati inizialmente a quoziente intero nelle circoscrizioni provinciali e in quella corrispondente al territorio della città metropolitana di Torino. I seggi non assegnati a quoziente intero¹ vengono attribuiti sulla base dei resti² ottenuti da ciascun gruppo di liste³ in un collegio unico regionale sulla base del sistema proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti⁴. I seggi conseguiti da ciascun gruppo di liste vengono assegnati nelle singole circoscrizioni sulla base della graduatoria decrescenti dei resti di ciascuna lista circoscrizionale espressi in percentuale del rispettivo quoziente circoscrizionale. **L'applicazione della garanzia di rappresentanza delle minoranze può determinare un aumento dei quaranta seggi assegnati proporzionalmente sino ad un numero massimo di quarantacinque e una corrispondente diminuzione di quelli assegnati con il sistema maggioritario.**
- **Lista regionale:**
presente
- **Circoscrizioni elettorali:**
otto circoscrizioni elettorali, corrispondenti al territorio della città metropolitana e a quello delle altre sette province.
- **Soglie di sbarramento:**
accedono al riparto dei seggi:
 - a) tutti i gruppi di liste appartenenti ad una coalizione che ha ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validi;
 - b) i gruppi di liste non uniti in una coalizione, o appartenenti ad una coalizione che non ha superato la soglia del 5%, che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi a favore delle liste.

¹ Il totale dei voti della circoscrizione viene diviso per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione in base alla sua popolazione aumentato di un'unità ottenendo il cosiddetto quoziente elettorale circoscrizionale (qec). I seggi assegnati a quoziente intero sono pari al numero intero della divisione dei voti di ciascuna lista circoscrizionale/qec.

² I voti risultati insufficienti per la conquista di un seggio a quoziente o risultati eccedenti rispetto alla quantità necessaria per la sua conquista.

³ Insieme delle liste aventi il medesimo contrassegno presentate in tutte le circoscrizioni.

⁴ Il totale dei resti di tutti i gruppi di liste viene diviso per il numero dei seggi non assegnati a quoziente intero ottenendo il cosiddetto quoziente elettorale regionale (qer). I resti di ciascun gruppo di liste vengono divisi per il qer. Il quoziente intero di tale divisione rappresenta il numero dei seggi assegnati a quoziente intero.. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti.

➤ **Premio di maggioranza:**

alla coalizione del candidato Presidente della Giunta eletto è garantita la conquista di:

- a) **almeno il 55 per cento** dei seggi assegnati al Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore (28), se ha ottenuto meno del 45 per cento del totale dei voti validi;
- b) **almeno il 60 per cento** dei seggi assegnati al Consiglio regionale (30), se ha ottenuto una percentuale uguale o superiore al 45 per cento e inferiore o uguale al 60 per cento del totale dei voti validi;
- c) **almeno il 64 per cento** dei seggi assegnati al Consiglio regionale (32), se ha ottenuto una percentuale superiore al 60 per cento del totale dei voti validi.

Ove la coalizione del candidato Presidente della Giunta eletto non abbia conseguito le percentuali di seggio garantite dal premio di maggioranza viene previsto un trasferimento di seggi dalla minoranza alla maggioranza. Alla minoranza vengono sottratti seggi a partire da quello conseguito con l'ultimo resto in sede di collegio unico regionale. Il numero di seggi trasferito alla maggioranza viene spartito tra i suoi gruppi di liste sulla base di un riparto proporzionale⁵ e attribuito in sede circoscrizionale proseguendo nell'utilizzo della graduatoria resti/quoziente circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale.

➤ **Garanzia di rappresentanza delle minoranze:**

all'insieme dei gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale è garantito, ove possibile, il conseguimento di:

- a) almeno il 40 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale (20), se la coalizione o il gruppo di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale inferiore o uguale al 60 per cento del totale dei voti validi;
- b) almeno il 36 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale (18), se la coalizione o il gruppo di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale superiore al 60 per cento del totale dei voti validi.

Ove la minoranza non abbia conseguito le percentuali di cui alle lettere a) o b) viene prevista la mancata elezione, sino a un numero massimo di cinque, dei componenti della lista regionale collegata al Presidente della Giunta regionale a partire dall'ultimo in ordine di presentazione. Il numero di seggi ulteriormente assegnati alla minoranza viene spartito tra i suoi gruppi di liste sulla base di un riparto proporzionale⁶ e attribuito in sede circoscrizionale proseguendo nell'utilizzo della graduatoria resti/quoziente circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale.

➤ **Rappresentanza di genere:**

in ciascuna lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento dei candidati. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina;

in ciascuna lista regionale i candidati sono alternati per sesso a partire dall'inizio della lista e fin ove possibile; nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento dei candidati. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

⁵ Il totale dei voti dei gruppi di liste tra cui effettuare il riparto viene diviso per il numero dei seggi da ripartire ottenendo un quoziente di attribuzione. I voti di ciascun gruppo di liste viene diviso per tale quoziente di attribuzione. Il quoziente intero di tale divisione rappresenta il numero dei seggi assegnati a quoziente intero. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti.

⁶ Ved. nota precedente.

L'espressione di due preferenze per candidati appartenenti allo stesso sesso comporta l'annullamento della seconda preferenza.

➤ **Raccolta delle firme per la presentazione delle liste e fattispecie di esonero:**

presentazione delle liste circoscrizionali:

conferma del numero di sottoscrittori previsti dall'art.9, comma 2, della legge 108/1968;

presentazione della lista regionale:

previsione di un numero di sottoscrizioni non inferiore a 3500 e non superiore a 5000;

previsione di alcune fattispecie di esonero dalla raccolta delle firme per le liste circoscrizionali e per la lista regionale⁷.

➤ **Numero candidati delle liste provinciali e regionali e numero circoscrizioni in cui è possibile presentare la candidatura:**

ogni lista circoscrizionale comprende un numero di candidati:

a) pari a due, se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari o inferiore a due;

b) non superiore al numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione e non inferiore ai due terzi con arrotondamento, in caso di quoziente frazionario, al numero pari superiore, se il numero di seggi assegnati alla circoscrizione è superiore a due.

Ogni lista regionale comprende un numero di candidati:

pari a dieci (più da due a quattro candidati supplenti in caso di eventuale cancellazione dalla lista di uno o più candidati).

Ciascun candidato può presentare la propria candidatura in non più di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso contrassegno. Ciascun candidato nella lista regionale, inclusi i candidati supplenti può presentare la propria candidatura in un'unica lista circoscrizionale collegata. Il candidato Presidente può presentare la propria candidatura in un'unica lista circoscrizionale collegata.

➤ **Numero di circoscrizioni in cui presentare le liste circoscrizionali:**

in non meno della metà delle circoscrizioni elettorali.

⁷Le fattispecie di esonero dalla raccolta delle firme riguardano:

“a) liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;

a bis) le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera;

b) le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale del Piemonte e regolarmente costituiti, ai sensi del regolamento interno, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni;

c) le liste dei candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, escluso il gruppo misto. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Le lettere b) e c) sono tra loro alternative;

d) le liste dei candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con un consigliere assegnato al gruppo misto da almeno due anni alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. La dichiarazione di collegamento è conferita dal consigliere, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella eventualmente assunta dal consigliere nell'ambito del gruppo misto.”

➤ **Voto disgiunto:**

previsto.

➤ **Preferenze:**

l'elettore può esprimere fino a due preferenze per i candidati delle liste circoscrizionali. L'espressione di due preferenze per candidati appartenenti allo stesso sesso comporta l'annullamento della seconda preferenza.

➤ **Supplenza alla francese:**

la nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere e la sua sostituzione con un consigliere supplente.